



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Genova
SEZIONE TECNICA
Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428
[Http://www.genova.guardiacostiera.gov.it](http://www.genova.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N. 276 /2018

Interdizione specchio acqueo antistante sesto modulo bacino portuale di Prà

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTI** gli atti di polizia giudiziaria posti in essere a seguito del rinvenimento all'interno di un container di merce esplosiva non dichiarata per il quale è stato emesso provvedimento di sequestro dalla locale Procura della Repubblica ed attualmente collocato/custodito presso il termino VTE area Bunker;
- VISTA** la relazione tecnica redatta dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico "Nucleo Regionale Artificieri "Liguria" con la quale sono state indicate le distanze di sicurezza - lato mare - da assumere per l'interdizione dello specchio acqueo prossimo all'apertura lato mare dell'area bunker pari a 600 metri;
- VISTA** l'ordinanza n° 139/2017, datata 01/06/2017, relativa alla disciplina della navigazione nello specchio acqueo prossimo al modulo sesto del terminal VTE art. 9.5;
- VISTA** la Legge n. 84/94 in data 28 gennaio 1994, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328;
- RITENUTO** necessario adottare il presente provvedimento di interdizione della navigazione negli specchi acqueei antistanti il sesto modulo del terminal VTE per dare efficacia alle indicazioni di cui alla relazione sopra richiamata.

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE DISCIPLINA SPECCHI ACQUEI

- 1.1 **con effetto immediato e fino a nuovo ordine** nello specchio acqueo ricompreso tra il sesto modulo del terminal VTE e la diga foranea", sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.
Il tutto come meglio evidenziato nell'allegata planimetria quale parte integrante del presente provvedimento
- 1.2 In ragione di tale interdizione ed a parziale modifica di quanto disciplinato all'art. 9.5 dell'ordinanza n° 139/2017, le unità provenienti o dirette presso il canale di calma di Prà devono utilizzare, quale via d'acqua, il passaggio da "Pria Pulla".

Quanto precede, ad esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia, dei mezzi di emergenza e dei servizi tecnico nautici nell'espletamento dei loro compiti istituzionali (pubblico servizio)/operativi.

ART. 2 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 3 del D.lgs. 171 del 18 luglio 2005. Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La sua diffusione verrà assicurata, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Genova all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/genova.

Genova, 07/09/2018

D'ordine
IL COMANDANTE IN II^
CV(CP) Giuseppe TROINA



